

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXX XXX
/Telecom Italia XXX**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato
della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 299 del 15 aprile 2013 con cui la società XXXXXX XXXXXX XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società BT Italia XXX e Telecom Italia XXX ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. 1. La posizione dell'istante

La Società XXXXXX XXXXXX XXX (di seguito, per brevità, XXXXXX XXXXXX) dichiara di essere stata titolare di un contratto con l'Operatore BT Italia XXX (di seguito, per brevità, BT Italia), fin dall'1 marzo 2007 e di aver richiesto, a causa di alcuni disservizi verificatisi nel corso del 2008, il rientro delle linee presso l'Operatore Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia). La predetta richiesta non veniva gestita. Nel 2009 la Società istante traslocava la propria sede e, dato che la richiesta di rientro non aveva avuto seguito, decideva di attivare una nuova numerazione con il Gestore Telecom Italia; venivano, inoltre, definitivamente “perdute” le linee per le quali era stata richiesta la migrazione, utilizzate dalla parte istante fin dal 1994.

In base a tali premesse, la Società XXXXXX XXXXXX ha richiesto:

- a) Alla Società BT Italia:
 - 1) L'annullamento di tutte le fatture emesse con connesso ritiro della pratica di recupero del credito;
 - 2) L'indennizzo per la perdita delle numerazioni telefoniche e per la “mala gestio della richiesta di migrazione” delle linee verso il Gestore Telecom Italia.
- b) Alla Società Telecom Italia: “il riscontro effettivo dei tentativi di migrazione andati in default”.

2. La posizione dell'Operatore Telecom Italia e dell'Operatore BT Italia

In data 10 maggio 2013 la Società Telecom Italia ha fatto pervenire memorie difensive, con le quali veniva evidenziato come la Società BT Italia, in relazione alle linee oggetto del contendere, non avesse mai richiesto la migrazione verso l'Operatore Telecom Italia, quanto, piuttosto, la “cessazione standard” delle stesse. La Società convenuta, inoltre, produceva anche le schermate del sistema “Pitagora” dalle quali si evinceva quanto esposto nella memoria.

La Società BT Italia non produceva memorie.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, occorre precisare come, nel corso dell'udienza di discussione, tenutasi in data 22 ottobre 2013, l'istante abbia accettato la proposta transattiva formulata dall'Operatore BT Italia; l'Ufficio del CoReCom, pertanto, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato A della delibera 173/07/CONS, ha dichiarato chiuso il contenzioso nei confronti del predetto Operatore e la relativa istanza GU14 è stata contestualmente archiviata.

È necessario, pertanto, comprendere se la domanda formulata in sede di istanza GU14 nei confronti dell'Operatore Telecom Italia – e cioè la domanda presentata sub b), possa essere considerata meritevole di accoglimento.

Sul punto, deve evidenziarsi come, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia, così come esplicitato chiaramente anche dalla Delibera 276/13/CONS, è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Ciò premesso, non sarebbe possibile dare seguito, in questa sede, alla richiesta di “riscontro effettivo dei tentativi di migrazione andati in default”, non essendo oggetto contemplato dall'Allegato A alla Delibera 173/07/CONS. Peraltro, deve evidenziarsi come l'Operatore Telecom Italia abbia prodotto, in allegato alle memorie depositate il 10 maggio 2013, copia delle schermate del sistema “Pitagora” relative alle linee oggetto dell'istanza di definizione, dalle quali si evince con chiarezza come il Gestore BT Italia non

abbia mai richiesto la migrazione delle linee della Società XXXXXX XXXXXX, quanto, piuttosto, la cessazione delle stesse: da un punto di vista sostanziale, quindi, pare possibile ritenere legittimamente cessata la materia del contendere riguardo al predetto argomento.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 20 febbraio 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

il rigetto dell'istanza avanzata in data 15 aprile 2013 dalla XXXXXX XXXXXX XXX nei confronti dell'operatore Telecom Italia XXX, con compensazione delle spese procedurali.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini